

Leggo pure il progetto dell'onorevole Damiani, che ha attinenza allo stesso argomento.

È così concepito :

« Art. 1. I militari e i loro assimilati che lasciarono le bandiere pontificie per entrare nell'esercito italiano o ne' vari eserciti di liberazione dal 1849 al 1870, saranno ammessi al diritto di scegliere l'applicazione delle leggi pontificie o di quelle italiane nell'atto del loro collocamento a riposo per la liquidazione delle loro pensioni.

« Art. 2. Potranno invocare lo stesso favore coloro fra' militari e assimilati che provennero dalla stessa armata pontificia e che furono già collocati a riposo. »

Il deputato Busi ha facoltà di svolgere la sua proposta.

BUSI. Signori, quando le provincie delle Romagne nel giugno dell'anno 1859 si liberarono dalla dominazione pontificia, alcuni militari, e precipuamente i carabinieri, che avevano prestato servizio sotto il passato regime, fecero atto di adesione al nuovo ordine di cose ed entrarono a far parte delle truppe che il Governo provvisorio delle Romagne stava frattanto raccogliendo ed ordinando.

Uno dei primi atti legislativi di quel Governo fu il decreto 17 giugno 1859, con cui si davano alcuni provvedimenti relativi a codesti militari.

Il decreto era così concepito : « Tutti i militari di ogni grado ed arma delle truppe regolari, compresi i veliti (cioè i carabinieri) vengono confermati nella loro anzianità di servizio per gli effetti della giubilazione e pensione, e sono mantenuti nel rispettivo loro grado. »

Non andò guari che le provincie di Romagna, le provincie di Modena e di Parma si fusero tutte in un Governo che si appellò Governo dell'Emilia. Ed il governatore generale, il compianto Farini, nell'intendimento di preparare l'unificazione legislativa, perchè più tardi doveva avvenire la unione di quelle provincie alla monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele, con suo decreto del 4 febbraio 1860 mandò a pubblicare in tutte le provincie dell'Emilia la legge sarda 27 giugno 1850 relativa alle giubilazioni dei militari ed alle pensioni da pagarsi ad essi ed alle loro vedove e figli.

Compiuta l'unione delle provincie dell'Emilia al regno subalpino, fu pubblicato un reale decreto con cui l'esercito dell'Emilia fu incorporato all'esercito sardo.

Però nell'articolo 3 di quel decreto fu fatta una riserva, la quale era di questo tenore :

« L'applicazione però ai corpi già appartenenti alla Toscana ed all'Emilia dei regolamenti amministrativi relativi alle paghe e vantaggi loro spettanti avrà luogo alle epoche e secondo le norme che verranno ulteriormente determinate per cura del ministro della guerra. »

E si fu appunto in seguito a questa riserva che pei militari provenienti dall'esercito toscano e per gli

altri che provenivano dalle truppe parmensi ed estensi furono promulgati due reali decreti del 14 maggio 1860 e del 10 giugno successivo, con cui a questi militari fu concessa la facoltà di scegliere fra la legge antecedente e la legge sarda del 1850, quando fossero per esercitare il loro diritto alla pensione. Invece pei militari che provenivano dalle truppe pontificie nessun provvedimento fu dato, nessuna disposizione legislativa fu fatta : cosicchè la Corte dei conti, la quale dapprima per alcuni individui ebbe a riconoscere questo diritto di scelta tra la legge antecedente e la legge sarda, finì poi per negarlo agli altri che in progresso di tempo fecero istanza per la liquidazione della pensione loro dovuta, osservando in una sua sentenza, profferita a sezioni riunite, che non esisteva alcuna disposizione legislativa, per la quale gli individui provenienti dall'esercito pontificio potessero optare per l'applicazione della legge pontificia.

Ora, il progetto di legge che io ho avuto l'onore di presentare, è appunto inteso a riempire questa lacuna ; imperocchè è diretto a far sì che ai militari provenienti dall'esercito pontificio che presero servizio sotto al cessato Governo delle Romagne, sia riconosciuta la facoltà di scegliere tra la legge pontificia e la legge sarda nell'esercitare il loro diritto alla pensione. Io non dubito punto che la Camera vorrà prendere in considerazione questo disegno di legge, imperocchè il medesimo s'informa ad un principio, non dirò solamente di equità, ma piuttosto di vera ed assoluta giustizia.

Infatti fu sempre riconosciuto equo e giusto che quell'impiegato, il quale ha prestato il suo servizio sotto l'impero di una legge e lo compie sotto l'impero di una legge diversa, abbia la facoltà di scegliere quella fra le due leggi che stima più profittevole per determinare il suo diritto alla pensione, o la misura di essa.

Io ho detto che questo principio fu sempre riconosciuto equo e giusto. Infatti trovo che vi è una deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 1862 nella quale questo principio fu adottato espressamente; lo veggio di poi elevato ad autorità di legge negli articoli 39 e 40 della legge 14 aprile 1864 relativa agli impiegati civili. Finalmente lo stesso principio è sancito nei due decreti 14 maggio e 10 giugno 1860, da me pur dianzi citati, i quali si riferiscono ai militari che provennero dall'esercito della Toscana e dagli eserciti dei ducati di Modena e di Parma. Quindi a me sembra logico e giusto che non si debba negare ai militari ex-pontifici l'esercizio di quel diritto che viene consentito agli impiegati civili che prestarono servizio sotto i cessati Governi, e che non si debba negare ai militari ex-pontifici ciò che si è concesso a quelli che provennero o dalla Toscana, o dai ducati dell'Emilia.

Aggiungerò un'ultima considerazione; ed è che io confido che il ministro della guerra non vorrà opporsi a che sia preso in considerazione questo progetto di